

**N. 01393/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01801/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1801 del 2014, proposto da:

Danipetrol S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Direz.ne Terr.le per la Puglia, Bari, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc. Schena Rocco & Figli Sas, Alfredo Camuso; Michele Pastoressa, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Basso, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00018/2014, resa tra le parti, concernente diniego apertura di esercizi di rivendita speciale di tabacchi

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Direz.ne Terr.le per la Puglia, Bari e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Michele Pastoressa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2014 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Lofoco, Basso e l'avvocato dello Stato Marrone;

Ritenuto che l' ordinanza impugnata appare esaurientemente motivata in punto di corretta applicazione del principio del tempus regit actum.

Osservato che tale applicazione è altresì in linea con l'orientamento più recente della Sezione (n.34/2012) per il quale il richiamato principio non può essere inteso nel senso di impedire in ogni caso l'applicazione della norma sopravvenuta nei procedimenti che iniziano ad istanza di parte.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 1801/2014).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)